



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 17 DEL 25/02/2022

**PORTO DI ANCONA
DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 6.840,00 –
COMPLESSO "EX TUBIMAR" DEL PORTO DI ANCONA**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. 05 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il D.M. 05 luglio 2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la richiesta della I.Co.P. s.r.l. – C.F./P.IVA 011169160429, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, nonché terminalista ai sensi dell'art. 18 ibidem, acquisita al prot. n. ARR-1882-17_02_2022, avente ad oggetto una istanza di autorizzazione alla occupazione temporanea di un'area



demaniale di mq. 6.840,00 situata nel complesso ex Tubimar nel Porto di Ancona per deposito di tonn. 5.000 di sabbia proveniente da sbarco, non gestibili in altri spazi coperti e/o scoperti assentiti in regime di concessione, per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 26/02/2022, provvedendo alla delimitazione della stessa mediante barriere (new jersey o container) rispetto alla limitrofa viabilità, per sopravvenuto incremento del carico delle navi scalanti il porto di Ancona afferente il segmento merceologico già ordinariamente curato dalla impresa portuale presso il terminal di b.23 ad essa assentito per atto formale, poiché gli spazi attualmente utilizzati in regime concessorio non risulterebbero sufficienti all'uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea e transitoria;

- TENUTO CONTO** che il materiale verrà depositato in maniera uniforme su tutta la superficie, delimitando l'area verso la limitrofa viabilità mediante le barriere di cui sopra;
- VISTA** la nota prot. PAR-1003-17_02_2022, con cui l'Ente ha avviato il relativo procedimento, richiedendo alla società istante gli adempimenti funzionali all'uopo, quali la corresponsione preventiva del canone dovuto e maggiorato ex lege, la produzione della cauzione a garanzia e di elaborato tecnico-grafico da cui evincere il posizionamento dell'accesso all'area demaniale che sarà delimitata dalle barriere sopra indicate e gli eventuali punti di sosta dei mezzi di trasporto della merce che non dovranno intralciare la viabilità prevista, nonché prendendo atto della polizza RCT – RCO portante n. 061/160115845 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni s.p.a., già trasmessa per altro procedimento;
- VISTA** la nota prot. ARR-2073-22_02_2022, con cui la Società istante ha trasmesso l'elaborato tecnico-grafico aggiornato, la quietanza di avvenuto pagamento del canone richiesto con la nota prot. n. PAR-1003-17_02_2022, nonché ha provveduto alla costituzione del deposito cauzionale mediante versamento in numerario;
- VISTA** la nota prot. n. PAR-1153-24_02_2022, con cui è stato richiesto il versamento del conguaglio dell'importo dovuto per utilizzo dell'area demaniale richiesta;
- VISTA** la nota prot. n. PAR-1174-25_02_2022 con cui la Divisione Safety-Security di questa Autorità ha espresso le proprie valutazioni, declinando le relative prescrizioni;
- VISTA** la nota prot. n. PAR-1160-25_02_2022 con cui è stato richiesto alla Società di integrare la domanda con la documentazione (scheda tecnica) attestante la tipologia del materiale oggetto di deposito;
- VISTA** la nota prot. n. ARR-2202-25_02_2022 con cui la Società ha trasmesso la scheda tecnica del materiale classificato in Quarzo-sabbia di silice cristallina, sabbia di quarzo, quarzite;



- VISTA** la nota prot. PAR 1184-25_02_2022, con cui sono state partecipate le valutazioni tecniche dei preposti Uffici di questo Ente;
- VISTA** l'attestazione di avvenuto pagamento trasmesso con nota in data 25/02/2022 assunta al prot. ARR 2218, dell'importo richiesto da questa Autorità con atto di accertamento n. 00-25/22 Aut del 24/02/2022, quale conguaglio dell'importo già versato sopra richiamato;
- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Ancona, recante espressione, per quanto di competenza, di parere favorevole rilasciato con prot. n. R.U. 4833 del 21.02.2022 ed assunto da questo Ente al prot. n. ARR-2003-21_02_2022;
- VISTA** l'Ordinanza n. 77/2019 del 29/11/2019, avente ad oggetto: "Disposizioni per la circolazione dei trasporti eccezionali nei Porti di Ancona ed Ortona";
- VISTA** l'Ordinanza n. 78/2020 del 09/10/2020 avente ad oggetto: "Interdizione degli spazi demaniali del complesso ex-Tubimar Ancona s.p.a - Porto di Ancona", con particolare riferimento al ricorrere di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse per le quali sono state declinate le riconosciute prescrizioni erga omnes e viepiù nei confronti delle imprese portuali operanti nelle aree in argomento;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 5/2022 del 19/01/2022 ed avente ad oggetto la disciplina della circolazione viaria nel complesso immobiliare già proprietà ex "Tubimar Ancona S.P.A." sito nella zona portuale di Ancona, che ha modificato l'Ordinanza n. 69/2020 del 25/09/2020;
- VISTA** la concessione demaniale marittima portante n. 00-1/2020 Rep. 1560 avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo delle fasce operative della banchina n. 23, nonché delle gru fisse su di essa insistenti, nonché dei relativi accessori, per esercitarvi le operazioni di imbarco sbarco e movimentazione di tutte le merci;
- VISTA** la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 4A/2020 rilasciata a favore della società I.CO.p. s.r.l.;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre, per un arco temporale limitato, di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfatti con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima, con il titolo demaniale sopra richiamato;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente anche natura transitoria riconnessa alle previsioni incrementali di traffico essendo la impresa portuale, allo stato, impossibilitata a garantire lo sbarco in analisi, poiché gli spazi attualmente assentiti in concessione non risulterebbero sufficienti all'uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea e transitoria;



- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

A decorrere dal 26.02.2022 fino alla data del 27.04.2022, l'area di mq 6.840,00, come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale, temporanea e transitoria al deposito temporaneo di sabbia, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società terminalista ICOP s.r.l., impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 4A/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale I.Co.P. s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale terminalista I.Co.P. s.r.l.:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure



di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;

- valuterà l'impresa portuale, anche sulla base delle informazioni tecniche acquisibili presso questo Ufficio e per il tramite di personale idoneamente qualificato, l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti nello spazio ad oggetto dell'occupazione, ciò in relazione ai carichi di esercizio derivanti dalle attività da svolgersi;
- l'impresa dovrà pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, con produzione di specifica dichiarazione del legale rappresentante *pro tempore*, attestante di aver adempiuto alla prescrizione sopra detta, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, manlevando l'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.
- al fine di ridurre eventuali interferenze tra le attività di movimentazione delle merci afferenti l'area richiesta e le operazioni portuali caratterizzanti le limitrofe aree operative e la viabilità di servizio, la società dovrà ricorrere alla delimitazione della stessa con apposizione di idonea segnaletica mobile temporanea;
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- i mezzi operativi non potranno occupare la viabilità pubblica e le aree comuni in prossimità dell'area oggetto di richiesta;
- l'impresa I.Co.p. S.r.l. dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area con riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate;
- al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività di altre attività che interessano la specifica area inserita all'interno del complesso "ex Tubimar", la Società in caso di condimeteo avverse dovrà ricorrere alla sospensione temporanea delle fasi di scarico/stoccaggio del materiale e comunque agire in attuazione delle prescrizioni delle ordinanze vigenti;
- in merito al punto precedente si richiamano le prescrizioni già impartite con Ordinanza di questa Autorità n. 78/2020 del 09/10/2020;
- a cura dell'impresa portuale dovrà essere messo in sicurezza l'impianto fognario presente in tale area affinché il materiale movimentato/stoccato non defluisca nell'impianto stesso, dandone evidenza a questi Uffici;
- come parimenti, dovrà evitare dispersione aerea di materiale pulverulento adottando ogni misura prevista all'uopo ed imposta in materia dalla vigente disciplina;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati,



nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;

- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società I.Co.P. s.r.l., impresa portuale terminalista autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita. La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.


Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 25.02.2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino



PORTO DI ANCONA COMPLESSO EX "TUBIMAR ANCONA S.p.A."

- LEGENDA**
- = AREA RICHIESTA
 - = perimetro complesso ex-Tubimar Ancona s.p.a.
 - = limite doganale zona della darsena Marche
 - = fascia di rispetto viabilità (2 metri)
 - = senso di marcia del transito veicolare
 - =barriera in New Jersey

Ordine dagli Ingegneri della provincia di ANCONA
Ing. Nikita COZZOLINO
 Ingegnere Civile e Ambientale
 CLALM - Architettura e Ingegneria edile
 Tel. 4.05.30.000



SCALA 1:2000